



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Prot.n.15480/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VIII e III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali" (Reg.Gen.n.58)**

Ad iniziativa dei Consiglieri: Longo, Amente, Paolino e Nugnes.  
Depositata il 27 luglio 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare per l'esame;**  
**III Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

03 AGO. 2010

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
VANDIT. REGIONALE

Napoli, 22 luglio 2010

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Isola F13 Napoli  
SEDE

**Oggetto: Proposta di Legge "Sostenere ed incentivare il consumo di prodotti agricoli regionali"**

Egr. Presidente,

con la presente per consegnare la proposta di Legge per "Sostenere ed incentivare il consumo di prodotti agricoli regionali".

Tale legge si rende necessaria per far sì che vi sia il giusto riconoscimento delle produzioni locali ed allo stesso tempo si tenda ad attivare un meccanismo di virtuosità che abbia effetti tangibili e duratura sull'intera filiera agricola ed ambientale della nostra regione.

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

On. EVA Longo

*Eva Longo*  
*Alfonso Sant'Antonio (PDL)*  
*Roberto Orlando*  
*Antonio Izzo (PDL)*

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

REG. GEN. N. 58

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0015480/A

Del 27/07/2010 10:00:13

Da: CR A SERASS

*Sen. Assessorato  
20/07/10*



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 1*

*(Finalità)*

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e la specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:
  - a) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione come risultante dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2000) 1 final del 2 febbraio 2000;
  - b) incentivare l'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti, in particolar modo nelle mense scolastiche e negli ospedali;
  - c) favorire l'incremento delle vendite dirette di prodotti agricoli regionali;
  - d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

*Art. 2*

*(Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge, è fatto divieto ai soggetti gestori ed aggiudicatari di appalti per i servizi o per le forniture di prodotti agroalimentari, da impiegare nella ristorazione collettiva (mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, strutture residenziali per anziani, ecc.), di utilizzare prodotti contenenti OGM.
2. La violazione del divieto di cui al precedente comma è considerata grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile e comporta la risolubilità del contratto di appalto del servizio di ristorazione



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 3*

*(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)*

1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura superiore al 50% dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua;
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma.
3. L'utilizzazione di prodotti agricoli non regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 30.000 (da diecimila a trentamila).



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 4*

*(Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)*

1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20% del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio;
2. Nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno al 30% rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall'Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.
3. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori, sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di farmer's market da parte degli imprenditori agricoli. Ove possibile e facilmente raggiungibili, tali aree possono essere localizzate anche all'interno dei parchi nazionali, regionali ed urbani di interesse regionale, sempre nel rispetto e tutela dei luoghi, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 5*

*(Promozione dei prodotti agricoli regionali)*

1. La Regione promuove la valorizzazione dell'origine dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
2. A tal fine, la Regione riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di almeno il trenta per cento di prodotti agricoli regionali. La attestazione degli acquisti può essere certificata anche da contratti stipulati con le imprese agricole, singole e/o associate, anche tramite accordi con le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative a livello nazionale.
3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. Alle imprese di cui al presente articolo viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta Regionale. Qualora tali prodotti fossero coltivati all'interno di aree parco (parchi nazionali, regionali, ed urbani di interesse regionale) è possibile affiancare il logo del parco a quello della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania*

### Art. 6

(Norme in materia edilizia)

1. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori relativi all'attività edilizia per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di centri commerciali o di grandi strutture di vendita, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agroalimentari, è subordinato all'obbligo dei richiedenti di porre in vendita i suddetti prodotti regionali in misura superiore, in termini di valore, al 30 per cento della produzione agroalimentare complessivamente acquistata.
2. L'obbligo di cui al comma precedente si intende rispettato anche qualora sia assicurata, all'interno predette strutture, la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli con aziende ubicate nel territorio della Regione di prodotti agroalimentari regionali nella misura ivi indicata.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione, all'interno delle strutture ove è accertata la violazione, dell'attività di commercializzazione di prodotti agroalimentari per un periodo da dieci a trenta giorni.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

*(Norme per favorire l'acquisto di prodotti agricoli regionali)*

1. Le imprese commerciali esercenti attività di vendita, al dettaglio, di ristorazione e di ospitalità che, nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti agricoli nel corso dell'anno, dimostrino di aver acquistato prodotti agricoli freschi regionali in misura superiore al 50 per cento della quota dell'accise spettante alla Regione sugli oli minerali per autotrazione.
2. Con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente norma.

  
Mtd. 1



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 8*

*(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)*

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite di Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 lettere d – f- g – l, della legge n. 38 del 7 marzo 2003.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso detto termine, che in ogni caso non può eccedere i 180 (centottanta) giorni, l'istanza si considera accolta.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 9*

*(Utilizzo di biocarburanti ricavati da biomasse agricole di produzione regionale)*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, la Regione predispose un programma energetico regionale finalizzato, in particolare, a promuovere l'utilizzo di biocarburanti ricavati da biomasse provenienti dall'agricoltura regionale in misura non inferiore al 30% del totale dei carburanti utilizzati annualmente per il funzionamento degli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico regionale e per il riscaldamento degli edifici utilizzati dalla Regione.
2. Al fine della predisposizione del programma energetico regionale di cui al comma precedente la Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti Locali, gli Enti strumentali della Regione e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

*Art. 10*

*(Attività di controllo e sanzioni)*

1. La Regione, le Province, ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità, di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.